

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI
CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA MUSICALE PRESSO
IL PADIGLIONE ITALIA A OSAKA DAL 06/10/2025 AL 13/10/2025**

ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

TRA

La Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 20126 Milano – P.I. e C.F. 80050050154, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Cultura Sabrina Sammuri, (di seguito, la "Regione");

E

Il Comune di Cremona, con sede in Piazza del Comune, n. 8 a Cremona CAP 26022, P.I e C.F. 00297960197 , rappresentato dal Dirigente del Settore Cultura e Turismo Maria Chiara Bondioni (di seguito, il "Comune");

di seguito definiti, congiuntamente, come le "Parti" o ciascuna, individualmente, come la "Parte".

VISTI

la Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto Legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella Legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con Legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con Legge 3 giugno 1978, n. 314;

la nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo n. 2834 dell'8 novembre 2021, con la quale il Governo nazionale ha comunicato al Governo del Giappone la decisione italiana di partecipare all'Esposizione Universale di Osaka 2025 (di seguito "Expo 2025 Osaka");

il D.P.C.M. del 15 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 1955 del 27 luglio 2022, con il quale è stato istituito il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka (di seguito "Commissariato");

il Contratto di partecipazione sottoscritto ad Osaka, in data 14 dicembre 2022, tra il Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2025 Osaka pro-tempore e le Autorità giapponesi, con il quale si sono definiti i termini della presenza italiana a Expo 2025 Osaka, in ottemperanza alla Convenzione di Parigi del 1928 ed ai successivi atti applicativi;

il D.P.C.M. del 11 maggio 2023, registrato alla Corte dei conti al n. 1527 del 23 maggio 2023, con il quale il Min. Plen. Mario Andrea Vattani è stato nominato

Commissario generale, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni avvenuta in data 8 agosto 2023;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

la deliberazione N° XII / 3504 del 02/12/2024 con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la partecipazione della Regione Lombardia all'Esposizione Universale Expo 2025 Osaka, e lo schema di Accordo di Collaborazione con il Commissario Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka;

CONSIDERATO che:

l'Esposizione Universale, ospitata a Osaka dal 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2025, si pone l'obiettivo sfidante di essere volano di un nuovo umanesimo dello sviluppo e dell'innovazione promuovendo interazioni tra persone con culture e valori diversi provenienti da tutto il Mondo creando nuove reti di relazione tra le genti e generando obiettivi formativi, creativi e progettuali comuni;

il tema di Expo 2025 Osaka, dove si stimano oltre 28 milioni di visitatori, è legato all'Agenda ONU degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che mirano a realizzare una società diversa e inclusiva entro il 2030;

l'Esposizione Universale di Osaka 2025 è, per sua natura, un evento internazionale anche di interesse culturale in ragione del numero e della caratterizzazione dei Paesi Partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto, del grande flusso di visitatori attesi, delle ricadute dei rapporti internazionali e istituzionali che verranno sviluppati e degli scambi culturali e di business che da tale evento si genereranno;

il Concept del Padiglione Italia è stato sviluppato sulla base del "Theme Statement" di partecipazione dell'Italia ad Expo 2025 Osaka. Il Concept è finalizzato ad illustrare i molteplici aspetti del tema di partecipazione dell'Italia a Expo 2025 Osaka "L'arte rigenera la vita" e viene realizzato dal Commissario in collaborazione e con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali, delle Università, dei Centri di ricerca, dei Partner istituzionali, pubblici e privati, e degli sponsor;

il Padiglione italiano, su un lotto di circa 3500 metri quadri, tra i più ampi nel sito di Expo, si concentra sui contributi e sulle pratiche migliori dell'imprenditoria collaborativa, esibendo idee, progetti e iniziative di innovazione economica inclusiva, sviluppo sociale e crescita culturale, in grado di creare capitale umano e generare sviluppo sociale;

la Regione Lombardia, al pari delle altre Regioni e Province Autonome, partecipa in qualità di "Partner del Padiglione Italia";

all'interno del Padiglione Italia è stata prevista la creazione di varie aree e percorsi espositivi: alcune aree sono allestite in modo continuativo per tutta la durata di Expo 2025, proponendo a ciascuna Regione il racconto dei propri territori, dei paesaggi, della vita in modo avvincente e affascinante; altre aree sono allestite in funzione dei contributi delle Regioni, individuati di comune accordo con il Commissario, quali la realizzazione di iniziative promozionali, culturali, divulgative e di approfondimento scientifico;

l'articolo 26 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo" prevede il sostegno della Regione alle attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali per il perseguimento delle proprie finalità;

l'ampliamento dell'offerta culturale lombarda e il sostegno al sistema culturale anche in ambito internazionale rientrano tra gli obiettivi strategici di cui al PRSS della XII Legislatura della Regione;

è interesse del Comune di Cremona intervenire all'Expo di Osaka, insieme alla Regione, per la presentazione della città attraverso i suoi tratti identitari riconoscibili nel mondo - la musica e la liuteria - realizzando una serie di iniziative artistiche culturali e di concerti e a tal fine il Comune di Cremona ha stipulato apposito accordo con Fondazione Casa Stradivari ETS per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione nella partecipazione all'evento;

**TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse, i documenti allegati e quelli richiamati nel presente accordo ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Con il presente accordo le parti intendono realizzare presso il Padiglione Italia di Osaka la promozione della liuteria, patrimonio culturale riconosciuto da UNESCO, attraverso le performance di un violinista che arricchirà il palinsesto culturale del Padiglione Italia nel periodo e negli spazi coordinati da Regione Lombardia nei termini e con le modalità previsti nella scheda di progetto allegato parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. 1).

ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE

1. Le attività oggetto del presente accordo si inseriscono nel quadro della collaborazione già formalizzata tra il Comune di Cremona e la Fondazione Casa Stradivari ETS, di cui al precedente accordo di collaborazione attivo tra le Parti. In tale accordo, la Fondazione è stata individuata quale soggetto di riferimento per la promozione e la valorizzazione della liuteria cremonese, nonché per la realizzazione di attività culturali e formative coerenti con i propri fini statutari.

2. Il Comune, con la collaborazione di Fondazione Casa Stradivari ETS, si impegna a svolgere l'iniziativa secondo le seguenti attività:

- Realizzazione di audizioni di uno strumento storico - Stradivari 'The Angel' - ex Madrileno del 1720 – organizzate da Fondazione Casa Stradivari ETS, sotto la propria responsabilità e con copertura assicurativa a proprio carico, con repertori violinistici eseguiti da musicisti individuati e accreditati dalla medesima Fondazione;
- organizzazione della trasferta dello strumento individuato e dei musicisti, in collaborazione con Fondazione Casa Stradivari ETS;
- assolvimento degli obblighi SIAE, ENPALS e di tutte le altre azioni autorizzatorie necessarie per l'organizzazione della trasferta e della performance musicale, a cura della Fondazione Casa Stradivari ETS;
- organizzazione di eventuali sopralluoghi a cura della Fondazione Casa Stradivari ETS per accertare i requisiti della location individuata per la performance musicale.

3. La gestione amministrativa del progetto è in capo al Comune.

4. Il Comune si impegna ad utilizzare con la massima diligenza gli spazi presso Padiglione Italia, esclusivamente per le finalità dal presente accordo.

5. In relazione alla realizzazione delle attività, il Comune si impegna, altresì, a consegnare alla Regione, entro e non oltre il 15 settembre 2025, idonea polizza assicurativa a favore di terzi con validità per tutta la durata del presente accordo, a garanzia dei beni nella disponibilità del Comune medesimo, dei suoi collaboratori e dei soggetti da questo incaricati a qualunque titolo (arredamenti, attrezzature, componenti di qualunque genere, merci esibite, veicoli, oggetti personali o altro).

6. Il Comune si impegna inoltre ad acquisire idonea polizza sanitaria e assicurativa a garanzia dei soggetti incaricati in esecuzione del presente accordo.

ART. 4 - IMPEGNI DELLA REGIONE

1. Il valore complessivo stimato delle attività oggetto del presente Accordo, come dettagliate nell'Allegato 1, è di euro 35.000,00 di cui euro 20.000,00 a carico della Regione.

2. La Regione si impegna a sostenere le attività realizzate nell'ambito della presente collaborazione riconoscendo al Comune di Cremona la somma di € 20.000,00, a titolo di copertura dei costi sostenuti dal medesimo Comune, senza che tale somma costituisca alcuna forma di corrispettivo.

3. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un concorso alle spese effettivamente sostenute o da sostenersi, che viene corrisposto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Successivamente al perfezionamento del presente accordo, su richiesta del Comune, a seguito della comunicazione di inizio delle attività la Regione rende disponibile al medesimo, entro 30 giorni, una quota di anticipazione pari al 80% dell'importo complessivo di cui al precedente articolo 4, comma 1, oggetto di successiva rendicontazione.

2. La quota a saldo, pari al 20% dell'importo riconosciuto, sarà corrisposta entro 30 giorni dalla richiesta sulla base della relazione del Comune, approvata dalla Regione, concernente la conclusione delle attività, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dall'allegato Progetto. Tale relazione dovrà essere inviata a Regione Lombardia entro il 31/12/2025.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della rendicontazione il Comune dovrà allegare i seguenti documenti:

- rendiconto finanziario a firma del legale rappresentante o suo delegato;
- relazione finale di rendicontazione con la descrizione dell'intervento realizzato, i risultati raggiunti, la conformità con il progetto allegato 1.

2. Le spese rendicontate dovranno:

- essere congruenti con le voci presentate nel Progetto;
- essere documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore ovvero autocertificate mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta che le fatture e / o gli

altri documenti fiscalmente validi, relativi agli interventi del progetto finanziato, sono quelli riportati in elenco allegato alla rendicontazione;

- essere intestate e sostenute direttamente dal Comune.

3. Eventuali dichiarazioni sostitutive saranno oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445. In caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 75 e 76 del medesimo DPR.

ART. 7 - SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ DI PADIGLIONE ITALIA

1. Limitatamente ai contenuti del presente accordo, il Comune si obbliga a partecipare all'Expo 2025 Osaka in maniera tale da non ledere il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili, impegnandosi a garantire che nessun atto o affermazione, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, pubblicitario o di marketing e nessun materiale promozionale utilizzato dal Comune arrecherà offesa al pubblico o danneggerà il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente accordo, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

2. Ciascuna delle parti assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati relativamente all'espletamento delle attività di propria competenza.

ART. 9 - DURATA E RECESSO

1. Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà a seguito della liquidazione della quota di saldo di cui al precedente articolo 5.

2. Nel caso di mutamenti organizzativi al palinsesto del Padiglione Italia o Expo 2025 Osaka, non imputabili alla Regione, tali da impedire la realizzazione dell'evento l'accordo si intenderà automaticamente risolto. In tal caso sarà riconosciuto al Comune esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della risoluzione.

ART. 10 - ANNUNCI E COMUNICATI

1. Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di Legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti s'impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del presente accordo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione.

ART. 11 - DICHIARAZIONI E GARANZIE

1. Nella partecipazione al Padiglione Italia e all'evento Expo Osaka 2025, nel godimento dello spazio, delle strutture e dei servizi concessi dal Padiglione Italia e nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, il Comune dichiara per sé e per tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati, da quest'ultimo, di operare in esecuzione del presente accordo, di agire nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di tutti i regolamenti a qualunque titolo applicabili all'evento espositivo Expo Osaka 2025, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, prescrizioni tecniche, fiscali, ambientali, di igiene e sanitarie, nonché, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di legalità, salute e sicurezza del lavoro.

2. Le parti si impegnano a manlevare la controparte da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere anche verso terzi addebitabili alle stesse, con piena estromissione della Controparte dagli eventuali giudizi che dovessero essere radicati nei confronti della medesima.

3. Tutte le misure, che secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, collaboratori e contraenti, nonché dei terzi e dei beni interessati dalle prestazioni di cui al presente accordo, saranno adottate dal Comune che manleva la Regione da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito.

4. Il Comune garantisce il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e delle attività da esso assunti per tutta la durata prevista nella scheda progetto allegata sub 1.

5. Il Comune garantisce il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e delle attività da esso assunti per tutta la durata di Expo 2025 Osaka.

ART. 12 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. Nell'esecuzione delle prestazioni concordate ed assunte ai sensi del presente accordo, le Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità dei propri dipendenti e, in generale, di tutte le persone addette alle prestazioni ed alle attività ivi previste, in ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge applicabili, nonché alle specifiche richieste di Expo 2025 Osaka. A tal fine, le Parti sono tenute ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il Comune manleva e tiene indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante da controversie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi a carico di persone o cose a causa o per effetto dello svolgimento delle prestazioni e delle attività o iniziative da questa assunte in forza al presente accordo.

ART. 13 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

1. Il presente accordo è regolato dalla Legge italiana.

ART. 14 - REFERENTI DELL'ACCORDO

1. Ai fini dell'attuazione operativa del presente Accordo, le parti designano i seguenti rispettivi referenti, per il Comune, il direttore del Settore Cultura e Turismo Dott.ssa Maria Chiara Bondioni e, per la Regione, il Direttore pro tempore della Direzione Cultura di Regione Lombardia Dott.ssa Sabrina Sammuri.

ART. 15 SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione, notificazione o avviso relativo al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata alternativamente a mezzo posta elettronica certificata o e-mail ordinaria, ed indirizzata ai seguenti recapiti:

per il Comune: p.e.c.: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

e-mail: dirigente.bondioni@comune.cremona.it

per la Regione:p.e.c.: cultura@pec.regione.lombardia.it;

e-mail: sabrina_sammuri@regione.lombardia.it

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ARTICOLO 17 - PRIVACY

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.L.ge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed è sottoscritto con firma digitale. Le Parti si impegnano a darne pubblicità secondo gli obblighi di trasparenza stabiliti dalla legge.
2. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per la Regione Lombardia

Per il Comune di Cremona

Il Direttore Generale della
Direzione Cultura

Il Direttore del Settore Cultura e
Turismo

Sabrina Sammuri

Maria Chiara Bondioni

Allegato: all. 1 - scheda
di progetto

Progetto Istituzionale: “Cremona all’Expo di Osaka 2025 – Liuteria, Cultura e Turismo nel Mondo” 1. Titolo del progetto

Cremona all’Expo di Osaka 2025 – Liuteria, Cultura e Turismo nel Mondo

Ente proponente

Comune di Cremona – Settore Cultura e Turismo, in collaborazione strategica con Regione Lombardia – Assessorato alla Cultura, nell’ambito della partecipazione istituzionale all’Expo 2025 di Osaka.

Contesto e premessa

L’Esposizione Universale di Osaka 2025 è una piattaforma internazionale di primissimo piano, dedicata al futuro del pianeta e alla promozione delle eccellenze globali nei campi dell’innovazione, della cultura e della sostenibilità. Il Padiglione Italia ospiterà iniziative di valorizzazione delle identità territoriali italiane, attraverso una programmazione che coinvolge attivamente le Regioni.

La Regione Lombardia, attraverso l’Assessorato alla Cultura, partecipa con un ricco calendario di attività finalizzate a promuovere le eccellenze del territorio lombardo in ambito culturale, turistico e artigianale. In questo contesto, il Comune di Cremona è stato individuato come partner di rilievo per il valore simbolico e internazionale della liuteria tradizionale cremonese, patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO.

La partecipazione di Cremona alla missione istituzionale rafforza la presenza complessiva della Lombardia all’Expo, rappresentandone una delle eccellenze culturali e musicali, e contribuendo così alla costruzione di una narrazione regionale solida, autorevole e coerente con gli obiettivi del Padiglione Italia.

Obiettivi generali del progetto

- Valorizzare l’identità culturale di Cremona come simbolo della tradizione musicale e artigianale italiana.
- Promuovere Regione Lombardia attraverso uno dei suoi asset culturali più riconosciuti a livello internazionale, contribuendo al posizionamento globale del brand territoriale lombardo.
- Favorire l’internazionalizzazione del sistema culturale lombardo, facilitando relazioni istituzionali e professionali con attori giapponesi e internazionali.

Obiettivi specifici

- Cremona come ambasciatrice della cultura lombarda: rendere visibile, concreta e affascinante l’identità lombarda attraverso la musica e la liuteria.

- Attivare sinergie tra operatori culturali lombardi e giapponesi, generando opportunità per tutto il territorio lombardo.
- Offrire alla Regione Lombardia contenuti di alta qualità per il suo programma ufficiale presso l'Expo, contribuendo alla sua narrazione tematica e alla sua visibilità mediatica.

Attività previste

Programma culturale e musicale • 6–13 ottobre, ore 19:00 – 19:30

Concerto quotidiano del violino Stradivari “The Angel – ex Madrileno” (1720) con il maestro Fabrizio von Arx e il maestro Paolo Rossi.

→ **Valorizzazione della cultura liutaria lombarda nel Padiglione Italia.**

Descrizione dello spettacolo:

Un concerto in cui il violinista e Direttore Artistico della Fondazione Casa Stradivari di Cremona, accompagnato da un pianista, esplora l'evoluzione del rapporto tra il maestro liutaio e il musicista, con un focus sul legame profondo che ha caratterizzato la produzione di Stradivari. Il programma musicale racconta il genio del grande liutaio cremonese, il cui impatto sulla scuola violinistica mondiale è testimoniato dalle esecuzioni di alcuni dei momenti più emblematici del repertorio dei virtuosi come Vivaldi, Paganini, Sarasate e altri. Questo concerto non solo celebra l'arte di Stradivari, ma anche il lavoro di ricerca e gli studi condotti a Cremona, città che custodisce il patrimonio degli strumenti e dei reperti della bottega di Antonio Stradivari e nella quale operano gli artigiani liutai il cui saper fare tradizionale è iscritto dal 2012 nella Lista UNESCO del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Attività esperienziali

- Dimostrazioni pratiche di liuteria (in via di conferma), a cura della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, all'interno dello stand di Regione Lombardia.

→ **Esperienza immersiva del saper fare lombardo, simbolo del Made in Italy culturale.**

Destinatari

- Visitatori internazionali dell'Expo di Osaka.
- Operatori culturali del mercato giapponese.
- Delegazioni istituzionali.
- Media nazionali e internazionali.

- Rappresentanze italiane all'estero.
- Stakeholder del sistema culturale e produttivo lombardo.

Risultati attesi

- **Crescita della notorietà di Lombardia** attraverso il veicolo culturale e simbolico rappresentato da Cremona.
- **Nuove opportunità** per l'intera regione, in particolare nei mercati asiatici.
- **Apertura di canali di collaborazione bilaterale** con istituzioni giapponesi nei settori cultura, artigianato, formazione musicale.
- **Incremento del valore percepito del patrimonio immateriale lombardo**, con impatto sulla reputazione internazionale della regione.

Conclusione

La missione del Comune di Cremona all'Expo di Osaka 2025 costituisce un'azione strategica di promozione integrata della cultura lombarda, con benefici condivisi sia a livello locale che regionale. La partecipazione di Cremona, con la forza della sua identità liutaria e musicale, rappresenta un asset di grande valore per Regione Lombardia, contribuendo in modo sostanziale alla qualità e all'efficacia della sua presenza all'Expo.

Attraverso eventi culturali di prestigio, attività promozionali mirate e dimostrazioni artigianali uniche, Cremona si fa portavoce dell'eccellenza lombarda nel mondo, offrendo un'opportunità concreta di sviluppo per tutto il territorio regionale.

Prospetto spese

Spese delegazione e artisti (voli, vitto e alloggio) tot. 6 persone	€ 22.000,00
Cachet maestro Fabrizio Von Arx e pianista Antonio Valentino	€ 13.000,00
Totale costi	€ 35.000,00